



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di MOLFETTA

Banchina Seminario, 19 - 70056 MOLFETTA - Tel.080/3971076 - Fax.080/3971727

Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/portale - e-mail: cpmolfetta@mit.gov.it - Pec: cp-molfetta@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

- VISTA** l'istanza assunta a protocollo n° 11435 in data 02.09.2026, con la quale il Comitato Feste Patronali di Molfetta, richiedeva l'autorizzazione ad effettuare la tradizionale processione a mare, a mezzo di apposito complesso galleggiante costituito da n. 3 (tre) unità da pesca, il giorno 08 settembre 2026 in onore di "Maria SS. dei Martiri";
l'autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria
- RITENUTO** necessario assicurare il regolare svolgimento della manifestazione garantendo nel contempo la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTO** Regolamento del porto di Molfetta – Edizione 2008", approvato con Ordinanza n.28/2008 in data 17.06.2008 della Capitaneria di Porto di Molfetta.
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62, 65 e 81 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che il giorno **08 settembre 2026** a partire dalle ore 16:00 circa avrà luogo, nelle acque del Porto di Molfetta, la tradizionale processione a mare con l'imbarco e sbarco presso la banchina Seminario della Sacra Effigie della "MARIA SS. DEI MARTIRI" su un complesso galleggiante costituito dalle unità da pesca "NUOVO SATURNO", "MARINO I°" e "MARIA".

Ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare

ORDINA

Articolo 1

Il giorno 08 settembre 2026 dalle ore 15:30 e sino a termine manifestazione, il tratto di banchina Seminario, interessato dalle operazioni di imbarco e sbarco della Sacra Effigie, è interdetto al transito/stazionamento pedonale, fatta eccezione per il personale coinvolto nell'organizzazione della processione a mare.

Articolo 2

E' fatto divieto a tutte le unità in genere di ormeggiare al pontile ex Cinet, lungo Banchina San Domenico e lungo Banchina Seminario sino allo scivolo che precede gli ormeggi riservati alle unità navali della Guardia Costiera.

Articolo 3

Nello specchio acqueo compreso tra la linea congiungente la testata dell'ex Molo Cinet e il Faro di Molfetta sono vietati l'ancoraggio e lo stazionamento di qualsiasi unità navale, fatta eccezione per le unità partecipanti alla processione, per quelle adibite al traino e per le unità specificamente autorizzate dall'Autorità Marittima.

Nella medesima area è consentita la navigazione esclusivamente a lento moto, a una velocità non superiore a 3 nodi, alle sole unità in uscita dal porto e a quelle specificamente autorizzate, fatta salva l'attività istituzionale dei mezzi nautici delle Forze di Polizia e di soccorso.

Articolo 4

È fatto assoluto divieto di sparare fuochi e/o artifici pirotecnici non autorizzati da qualsiasi natante presente nelle acque o dalle banchine portuali, nonché dal complesso galleggiante.

Articolo 5

È vietato ormeggiare ed avvicinarsi ad una distanza inferiore ai 15 metri dalle banchine commerciali nell'area della port-facility.

Articolo 6

Le unità adibite al traino del complesso galleggiante dovranno procedere alla minima velocità compatibile con la sicurezza del convoglio, evitando manovre repentine e accostate strette, tenuto conto dell'abbrivio del complesso trainato.

Articolo 7

Il presidente del Comitato organizzatore e gli armatori delle unità da pesca interessate all'imbarco della Sacra Effige, dovranno predisporre quanto necessario e sorvegliare affinché l'imbarco e lo sbarco delle persone siano agevoli e sicuri, nonché verificare che il numero delle persone imbarcate non superi il numero massimo indicato dall'ente tecnico. Devono curare altresì, l'ordinato svolgimento della manifestazione rimanendo inteso che sia il Comitato e sia i comandanti e armatori dei motopescherecci partecipanti alla processione, sono solidamente responsabili per eventuali danni, in dipendenza del mancato rispetto delle prescrizioni a loro imposte ai sensi della presente ordinanza e dell'autorizzazione per lo svolgimento della stessa, che possano derivare a cose e/o persone in dipendenza della manifestazione.

Articolo 8

Tutti i natanti partecipanti alla processione a mare dovranno tenere in coperta i mezzi di salvataggio individuali e collettivi in numero idoneo in relazione alle persone presenti a bordo. I comandanti delle relative unità dovranno controllare che il numero delle persone imbarcate non superi quelle trasportabili, come riportato nei certificati di sicurezza/omologazione.

Articolo 9

La processione a mare potrà svolgersi esclusivamente in presenza di condizioni meteomarine e di visibilità favorevoli, la cui sussistenza e permanenza dovranno essere valutate dai Comandanti delle unità partecipanti secondo il prudente apprezzamento derivante dalla propria perizia marinaresca. La Capitaneria di Porto di Molfetta potrà, in ogni caso, sulla base delle proprie valutazioni tecnico-operative, disporre la sospensione o l'interruzione della

manifestazione qualora ne ravvisi la necessità ai fini della sicurezza della navigazione o della salvaguardia della vita umana in mare o della sicurezza portuale.

I Comandanti delle unità partecipanti dovranno assicurare l'ascolto radio continuo sul canale VHF 14. Il complesso galleggiante e le unità adibite al traino non dovranno lasciare lo specchio acqueo portuale.

Articolo 10

È fatto assoluto divieto a moto d'acqua, sandolini, pattini, mosconi, lance, sup e simili di navigare all'interno del bacino portuale durante lo svolgimento della manifestazione, fatta salva l'attività istituzionale dei mezzi nautici delle Forze di Polizia e di soccorso.

Articolo 11

Qualsiasi tipo di unità, in prossimità del complesso galleggiante, dovrà prestare la massima attenzione ed in particolare:

- non potrà avvicinarsi a meno di 30 metri dal complesso galleggiante nonché dalle imbarcazioni che provvederanno al traino, con esclusione dei mezzi delle forze dell'ordine e della polizia;
- dovrà navigare alla velocità minima consentita per governare, mantenendosi a distanza di sicurezza dal convoglio e senza ostacolarne la rotta, fermo restando l'obbligo, per tutte le unità interessate, di osservare le disposizioni del Regolamento COLREG '72;
- in nessun caso dovrà essere tagliata la rotta in prua al convoglio ovvero frapporsi tra le motobarche trainanti e il complesso galleggiante o attraversare la zona interessata dalle cime di traino.
- Le unità adibite al traino e quelle costituenti il complesso galleggiante dovranno esporre i fanali e i segnali prescritti dal Regolamento COLREG '72 in relazione alla concreta configurazione del traino e alle condizioni di navigazione.

Articolo 12

La presente Ordinanza è emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima al fine di disciplinare la navigazione marittima al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata e della tipologia di unità eventualmente coinvolta.

Gli stessi saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto e del Comune di Molfetta, la pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

Molfetta, lì (data del protocollo digitale)

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Maria Lucia COLI'

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005
e delle norme collegate

Documento firmato da: DG PER LA DIGITALIZZAZIONE In data: 08/09/2026
MARIA LUCIA COLI' In data: 08/09/2026